

TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA

ART. 33, COMMA 5 L.GE N. 104/92

“5. Il lavoratore di cui al comma 3¹ ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Le istanze di trasferimento prodotte ai sensi della suddetta normativa vengono istruite, previa acquisizione della certificazione attestante l'handicap grave della persona da assistere, operando un bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, valutando:

- ✓ la dotazione organica dei reparti di uscita e di ingresso e le relative esigenze, funzionali e di servizio;
- ✓ in subordine l'assenza, nel luogo di residenza del disabile, di altri familiari idonei ad assisterlo, in conformità alla recente giurisprudenza che ritiene soddisfatte le finalità della l. 104/92 quando il disabile non sia privo di assistenza per la presenza sul posto altri familiari idonei ad accudirlo;
- ✓ l'assenza di cause di incompatibilità ostative ad un eventuale trasferimento.

Qualora la persona da assistere sia il coniuge o figli del dipendente si procede alla sola verifica della certificazione sanitaria e all'assenza di cause di incompatibilità.

Al venir meno dei presupposti di legge, viene avviato il procedimento amministrativo, con le garanzie partecipative, per il rientro del dipendente nella sede servizio originaria, salvo che l'anzianita' di servizio maturata dal dipendente presso la nuova sede, unitamente a quella pregressa maturata nella precedente sede, risulti utile a consentirne la permanenza.



¹ Lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata.

**TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' CON
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART. 53, D.P.R. 335/82**

“Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.

Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita”

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

- ✓ ove vi sia coincidenza, anche parziale, tra la circoscrizione elettorale e l’ambito giuridico-territoriale di competenza del reparto/ufficio di appartenenza, previo procedimento partecipativo, ex Legge 241/90, si provvede a trasferire il personale in altro ufficio/reparto:
 - di sede limitrofa che contemperì le esigenze del dipendente con la necessità dell’Amministrazione;
 - della stessa sede purchè non abbia competenza giuridico-territoriale sulla circoscrizione elettorale di riferimento;
- ✓ al termine dell’attività amministrativa e venuti meno i vincoli normativi di specie si avvia l’iter procedurale volto al reintegro del personale interessato nell’originario reparto/ufficio di appartenenza.



✓

TRASFERIMENTI

ART. 55, 4° E 5° COMMA, D.P.R. N.335/82

“Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”

CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLE 3 TIPOLOGIE

1. *Incompatibilità ambientale (quando permanenza del dipendente nella sede nuoce al prestigio dell’Amministrazione):*

- ✓ proposta a cura del Dirigente l’ufficio/reparto di appartenenza del dipendente e, qualora formulata da articolazioni territoriali funzionalmente dipendenti da Direzioni Centrali, acquisizione del relativo nulla osta;
- ✓ verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti l’avvio della procedura ed in particolare: attualità e gravità dei fatti, corrispondenza tra la sede di servizio e quella in cui si sono verificati gli eventi, valutazione di eventuali atti giudiziari correlati;
- ✓ esame e valutazione delle memorie difensive con particolare riguardo alle situazioni personali o familiari prospettate;
- ✓ individuazione della sede di assegnazione mediante valutazione di:
 - indicazioni dell’ufficio di appartenenza;
 - ambito territoriale in cui insistono i segnalati profili di incompatibilità, in relazione alla tipologia delle condotte;
 - *clamor fori* suscitato dagli eventi;
 - competenza giurisdizionale dell’A.G. procedente, in caso di coinvolgimento in procedimenti penali;
- ✓ univocità di indirizzo a livello nazionale nella valutazione di situazioni analoghe, al fine di evitare disparità di trattamento;
- ✓ distanza chilometrica e tempi di percorrenza con l’originaria sede di servizio.

Talvolta, nelle more della definizione del procedimento, il Dirigente, valutata l’opportunità di allontanare immediatamente il dipendente, ne richiede l’invio in missione in altra sede, individuata in relazione alle contingenti esigenze di servizio del momento e alle indicazioni fornite dall’Ufficio di appartenenza.

L’eventuale rientro nella sede originaria per prassi costante non avviene prima che siano decorsi almeno due anni dall’avvenuto trasferimento.

2. *Tutela personale (si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente):*

- ✓ proposta a cura del Dirigente l'ufficio/reparto di appartenenza del dipendente;
- ✓ verifica della sussistenza dell'imminente e grave pericolo per l'incolumità del dipendente, sotto il profilo dell'attualità e gravità dei fatti,
- ✓ esame e valutazione delle osservazioni del dipendente, con particolare riguardo alle situazioni personali o familiari prospettate;
- ✓ individuazione della sede di assegnazione mediante valutazione di:
 - ambito territoriale in cui insistono i segnalati profili di pericolo;
 - corrispondenza tra la sede di servizio e quella in cui si sono verificati gli eventi;
- ✓ univocità di indirizzo a livello nazionale nella valutazione di situazioni analoghe, al fine di evitare disparità di trattamento;

Il Dirigente, valutata l'opportunità di allontanare immediatamente il dipendente al fine di meglio tutelarne l'incolumità, ne richiede l'invio in missione in altra sede, individuata in relazione alle esigenze di tutela del dipendente e alle contingenti esigenze di servizio.

3. *Gravissime ed eccezionali situazioni personali*

Il trasferimento viene adottato qualora il dipendente documenti una situazione personale connotata dai caratteri dell'*eccezionalità* e *gravità* non altrimenti risolvibili se non con l'avvicinamento alla sede richiesta, quali ad esempio:

- ✓ dipendenti colpiti da patologie personali per le quali, acquisito l'opportuno parere della Direzione Centrale di Sanità, sia verificata la necessità di avvicinamento all'originario nucleo familiare;
- ✓ per ricongiungimento ai figli minori a seguito del decesso del coniuge;
- ✓ per situazioni riconducibili ad attività di servizio di eccezionale rilievo (Ag. Scatà)

